

Basilicata

Legge regionale 4 giugno 2008 n. 6 (Art. 5)

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 giugno 2008, n. 24.

Capo II - Strutture ricettive extralberghiere

Art. 5

Definizioni e caratteristiche.

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) case per ferie;
- b) case religiose di ospitalità;
- c) centri soggiorno studi;
- d) ostelli per la gioventù;
- e) rifugi escursionistici;
- f) rifugi di montagna;
- g) **affittacamere**;
- h) **affittacamere** in esercizi di ristorazione;
- i) case e appartamenti per vacanze;
- j) attività ricettive di turismo rurale;
- k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
- l) attività ricettive di **bed & breakfast**.

2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.

3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell'Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.

4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all'insegnamento e all'educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica.

5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTÙ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.

6. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone escursionistiche.

7. Sono RIFUGI DI MONTAGNA le strutture ricettive, ubicate a quota non inferiore a 900 metri s.l.m., non ricadenti in aree urbanizzate, predisposte per l'ospitalità, il ristoro e il soccorso. Durante i periodi di chiusura devono predisporre di un locale, sempre aperto e accessibile dall'esterno, idoneo a garantire il ricovero di fortuna o bivacco.

8. Sono esercizi di **AFFITTACAMERE** le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di "Pensione". Inoltre, su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto" e/o ripristinandolo a divano. L'attività di **affittacamere** ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare ⁽²⁾.

9. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l'offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito.

10. Sono attività ricettive di TURISMO RURALE quelle disciplinate dalla *legge regionale n. 17/2005*, Titolo II, e dal relativo regolamento di attuazione.

11. Sono attività ricettive di AGRITURISMO, PESCATURISMO E ITTITURISMO

quelle disciplinate dal Titolo I della *legge regionale n. 17/2005 "Agriturismo e turismo rurale"*.

12. Sono attività ricettive di **BED & BREAKFAST** quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.

(2) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5*, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 98, comma 1 della stessa legge*).